

Codice A1818B

D.D. 5 dicembre 2019, n. 4167

Fornitura di abbigliamento tecnico integrativo. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione a contrarre e di affidamento. Spesa di Euro 4.422,50 o.f.i. sul cap.111891/2019 CIG ZBF2AE7ABC

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- 1) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi Ing. Sandra Beltramo;
- 2) di procedere nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l'acquisizione, tramite l'Ordine diretto n.5258855/2019, della fornitura di n. 25 giacche isolanti termiche ad integrazione del corredo di abbigliamento tecnico per i dipendenti del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (Codici articoli 27639-27641) presente nell'iniziativa "BENITESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA-DIFESA", sul catalogo dell'operatore economico L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l. (P.I. 02467560245);
- 3) di affidare l'incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, nonché secondo il Foglio Patti e Condizioni e le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePA di cui all'Ordine diretto n. 5258855/2019;
- 4) di approvare il Foglio Patti e Condizioni, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che verrà allegato all'ordine in oggetto, e le clausole essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePa;
- 5) di utilizzare, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/16, il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche altamente standardizzate e definite dal mercato;
- 6) di impegnare la somma complessiva di €. 4.422,50 dicui € 3.625,00 per la prestazione di cui all'oggetto oltre € 797,50 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore di L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l. (COD.BEN.304548), sul cap 111891 delle uscite di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2019;

con la seguente transazione elementare:

Codice Missione 11 (Soccorso Civile)

Codice Programma 01

Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi

Conto Finanziario U.1.03.01.02.007

trans. UE 8

ricorrente 4

perimetro sanitario 3;

7) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

8) di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

9) di precisare che sul predetto capitolo 111891/2019 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: L'ANTINFORTUNISTICA s.r.l.

P.I. 02467560245

Importo: € 4.422,50 ofi

Dirigente responsabile: Sandra Beltramo

Modalità Individuazione Beneficiario Acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

Il Dirigente responsabile
Ing. Sandra BELTRAMO

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2019/21 – MISURA 8.2.3

Il Direttore

Luigi Robino

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
protciv@regione.piemonte.it*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: Fornitura di abbigliamento tecnico integrativo SMARTCIG ZBF2AE7ABC

Il presente “Foglio patti e condizioni” disciplina il contratto relativo all’oggetto.

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, Corso Marche, 79 – 10146 Torino, Tel. 011 4326600, PEC protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Il bene oggetto della fornitura deve avere le specifiche caratteristiche tecniche indicate nelle schede di dettaglio dei codici articolo fornitore n. 27639 “Giacca isolante uomo” in misto lana ed imbottitura sintetica, con due stampe loghi, e n. 27641 “Giacca isolante donna” in misto lana ed imbottitura sintetica, con due stampe loghi, e rispettare le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti e dalle certificazioni di qualità in materia.

Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA nonché nello schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, nella scheda di dettaglio del prodotto di cui sopra e nel presente Foglio Patti e Condizioni.

La consegna dovrà avvenire entro **45 gg** dalla stipula del contratto.

La fornitura sarà **consegnata** presso la sede del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, C.so Marche 79 TORINO, previo accordo tra le parti su tempistica e modalità, da comunicarsi al seguente indirizzo di posta elettronica protciv@regione.piemonte.it e/o PEC protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

L’importo della fornitura dell’ordine è stato calcolato sulla base di quanto indicato dalla Ditta L’ANTINFORTUNISTICA s.r.l. (P.I. 02467560245) con sede in via dell’Olmo, 19 – Santorso (VI), nelle schede di dettaglio dei codici articolo fornitore n. 27639 “Giacca



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
protciv@regione.piemonte.it*

isolante uomo” in misto lana ed imbottitura sintetica, con due stampe loghi, e n. 27641 “Giacca isolante donna” in misto lana ed imbottitura sintetica, con due stampe loghi, nell’iniziativa “BENI-TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA-DIFESA” del MePA.

Quantità della fornitura: 14 articoli da donna, 11 articoli da uomo.

Ai sensi dell’art.103, c.11 del Dlgs 50/16 non è richiesta la sottoscrizione della garanzia definitiva in quanto trattasi di un bene fornito direttamente dal produttore, di comprovata solidità economica.

Collaudo e verifica di conformità della fornitura

Il collaudo consisterà nella verifica ed accertamento dello stato ed integrità di tutti i prodotti consegnati.

Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Trattamento dei dati personali

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

I dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa al procedimento di acquisizione in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
protciv@regione.piemonte.it*

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Sandra Beltramo responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi Direzione OOPP;

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10, relativamente alla procedura in oggetto;

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Penali

In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale nella misura dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

La penalità verrà applicata dal Settore Protezione Civile e Antincendi Boschivi, con semplice notifica scritta all'Aggiudicatario, senz'altra misura amministrativa o legale.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
protciv@regione.piemonte.it*

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Risoluzione del contratto e Recesso

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010).

I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (codice A1818B) Corso Marche 79 – 10146 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) codice IPA V3QQD9 e Codice identificativo di gara (CIG).

Spese contrattuali

L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
protciv@regione.piemonte.it*

Ulteriori informazioni

L'appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che si considera tacitamente accettato dall'aggiudicatario. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con la fornitura affidata.

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.